



COPIA

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

Prot. n. 9270 del 10-03-2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 24 del 06-03-2008

OGGETTO: DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA - INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno **duemilaotto** il giorno **sei** del mese di **marzo** alle ore **18:45**, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge.

Eseguito l'appello risultano:

FORTIN PAOLO	SINDACO	Assente
BELLUCO BRUNO	VICE SINDACO	Presente
FREDDI ROBERTO	ASSESSORE	Assente
MUZZANI MARIA ELDA	ASSESSORE	Presente
PEZZOLATO EMANUELA	ASSESSORE	Presente
SANTAMARIA ANTONIO	ASSESSORE	Presente
TOGNANA VITTORINO	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Sig. SACCO-STEVANELLA PAOLO Segretario Generale.

Il Sig. VICE SINDACO BELLUCO BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 30.05.2007 avente ad oggetto "Linee guida per le "procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione";

Visto l'art. 3, c. 56 della L. 244/2007, il quale dispone che con il regolamento previsto dall'art. 48, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 (regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi) siano fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi esterni da parte di Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che l'affidamento di incarichi esterni è stato oggetto negli ultimi anni di numerevoli interventi legislativi, di circolari della Funzione Pubblica, nonché di numerose sentenze della Corte dei Conti che a livello giurisprudenziale ha definito i principi cui fare riferimento;

Richiamato in particolare:

- la L. 311/2004 (Finanziaria 2005) che all'art. 1, c. 11 e c. 42 prevede l'obbligo di trasmettere gli atti relativi a incarichi esterni di consulenza, ricerca e studio alla Corte dei Conti se l'importo supera i 5000,00 euro e l'obbligo di valutazione da parte dei revisori dei conti;
- la circolare n. 4/2004 della Funzione pubblica che individua la possibilità di conferimento incarichi di Co.co.co solo per alte professionalità;
- la deliberazione n. 6 del 15.2.2005 con cui la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo, oltre a dare una "definizione" degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, individua le prestazioni che non rientrano in tali fattispecie;
- la L. 266/05 (Finanziaria 2006), art. 1 c. 9,12,56 e 64 che non prevede per gli Enti Locali riduzioni precise e determinate per gli incarichi esterni, ponendo l'obiettivo all'interno della riduzione complessiva delle spese;
- il D.L. 223/2006, convertito in L. 248/06 che modificando l'art. 7 del D. Lgs. 165/01, prevede che gli incarichi esterni possano essere affidati solo con predeterminazione di criteri per la comparazione di più soggetti, al fine di assicurare la massima trasparenza al procedimento;
- la deliberazione n. 7 del 14.11.2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo Toscana che esclude l'applicabilità dell'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001 in caso di Co.co.co per incarichi di contenuto professionale ordinario per fronteggiare deficit di natura quantitativa;
- la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica 21.12.2006 n. 5 avente ad oggetto "linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative" che individua quale unico riferimento per le pubbliche amministrazioni per l'affidamento di qualsiasi incarico esterno, l'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001, ponendo la necessità di "esperti di provata competenza ed elevata professionalità";
- il parere n. 3 del 29.3.2007 della Corte dei Conti sezione regionale per il Piemonte che allineandosi alle tesi della Funzione Pubblica sulle Co.co.co, sostiene che le P. A. ai sensi dell'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001 possono conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, solo per prestazioni altamente qualificate;
- la L. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) art. 3 commi 54, 55, 56 e 57, nonché i commi 18 e 76;
- il parere della Funzione Pubblica n. 5 del 21.1.2008 in ordine all'impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinaria, a seguito delle modifiche introdotte dalla

Finanziaria 2008 e alla necessità di possesso per gli incaricati esterni del possesso di laurea magistrale;

- la sentenza n. 263 del 29.1.2008 Consiglio di Stato – Sez. IV che in merito al conferimento di incarichi di consulenza, tra l'altro, afferma il principio che qualora trattasi di consulenza, anche se nell'ambito di una prestazione professionale, l'incarico non può essere disciplinato né dalle regole sugli appalti, né da quelli sui servizi, ma solo dalla disciplina degli incarichi di consulenza;

Richiamati inoltre i seguenti artt. del Codice Civile:

- art. 2222 per il lavoro autonomo;
- art. 2229 per l'opera professionale;
- art. 2655 per l'affidamento tramite appalto;

Considerato altresì che il D. Lgs. n. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE, introduce una visione europea di “operatore economico”, eliminando ogni distinzione fra “imprenditore”, “fornitore”, “prestatore di servizi”, “prestatore d'opera”, “professionista”, art. 3, c. 19;

Richiamati in particolare gli allegati IIA e IIB al D. Lgs. 163/2006, dove si rinviene una serie molto vasta di prestazioni, spesso oggetto di “incarichi”, affidati in base all'art. 7, c. 6 del D. lgs. 165/2001, che risultano invece essere appalti di prestazioni di servizi;

Ritenuto pertanto che la disciplina del D. Lgs. 163/2006 si presenti come ordinamento concorrente con il D. Lgs. 165/2001 nella regolamentazione dei rapporti di lavoro autonomo, cui fare riferimento per non lasciare alcun tipo di incarico esterno nell'incertezza della disciplina;

Vista la bozza di regolamento (Allegato 1) per la disciplina degli incarichi esterni;

Ritenuto, stante le sopraelencate norme, sentenze e pareri richiamati, che alla data attuale i commi 11 e 42 dell'art. 1 L. 311/2004, siano da considerare in vigore, nonostante un'apparente implicita abrogazione e che pertanto permanga, per gli atti relativi a incarichi di consulenza, ricerca e studio, l'obbligo di valutazione dei revisori dei Conti e l'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti – sezione di controllo – se l'incarico supera i 5000,00 euro;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stata attuata l'informativa prevista dall'art. 9 del D. Lgs. 165/2001 e dagli artt. 7 e 8 del CCNL 1998/2001, come modificato dall'art. 3 del CCNL del 22.1.2004, con nota prot. 7499 del 25.2.2008, in quanto la disciplina degli incarichi esterni va ad integrare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e che sono stati chiesti i termini d'urgenza come previsto dall'art. 8, c.1 del CCNL 22.1.2004 art. 6;

Attesa la competenza della Giunta comunale per l'approvazione della disciplina di cui trattasi ai sensi dell'art. 48, c. 3 del D. Lgs. 267/2000;

Visto i pareri di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, quali risultano dall'allegato “A” unito alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni, tutte, espresse in premessa l'allegato regolamento per la “disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna” che integra, quale allegato D, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 8/2002 e successive modifiche e integrazioni;

2. di dare atto che alla data odierna permane l'obbligo, per gli incarichi di consulenza, ricerca, studio, della valutazione da parte dei revisori e l'obbligo dell'invio alla Corte dei Conti, se l'importo supera i 5000,00 euro;
3. di dare atto che la presente disciplina e sostituisce le linee guida approvate con delibera di Giunta comunale n. 77/2007;
4. di trasmettere la presente deliberazione ai sensi dell'art. 3, c. 57 L. 244/2007, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione;
5. di comunicare il presente provvedimento a tutti i capisettore;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.



COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

ALLEGATO D

**DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE ESTERNA**

(art. 3, c. 56 della L. 244 del 24.12.2007
e art. 48, c. 3 T.U. 267/2000)

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Competenza per il conferimento degli incarichi
- Art. 3 Presupposti per il conferimento
- Art. 4 Incompatibilità
- Art. 5 Programmazione dei fabbisogni
- Art. 6 Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative
- Art. 7 Valutazione delle domande di partecipazione
- Art. 8 Determinazione di affidamento e disciplinare d'incarico
- Art. 9 Liste di accreditamento di esperti
- Art. 10 Limiti di spesa
- Art. 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 12 Pareri e adempimenti

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Comune di Selvazzano Dentro, per esigenze alle quali non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, come previsto dall'art.7, comma 6, 6 bis e ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, attraverso:
 - a) contratti di lavoro autonomo professionale;
 - b) contratti di lavoro autonomo occasionale;
 - c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Le collaborazioni esterne dovranno essere rese:
 - senza vincolo di subordinazione gerarchica;
 - con vera e propria organizzazione autonoma di mezzi;
 - con obbligazione finale di risultatoNell'ambito delle collaborazioni si distinguono:
incarichi di studio consistenti nello svolgimento di un'attività di studio che si concluda con la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
incarichi di ricerca, cioè incarichi nei quali lo svolgimento dell'attività presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
incarichi per consulenze consistenti nella richiesta di pareri ad esperti.
3. La presente disciplina non si riferisce:
 - a) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, in quanto già disciplinati dal combinato disposto degli artt. 25 e 35 dello Statuto comunale e rientranti nell'allegato II B del D.Lgs. 163/06;
 - b) alle attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici, le quali restano disciplinate dalla normativa specifica di settore come previsto dagli artt 90 e 91 del D.Lgs. 163/06;
 - c) agli incarichi per componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, come previsto dalla legge 244 del 24/12/2007;
 - d) agli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, qualora trattasi di prestazione di servizio da affidarsi secondo il D.Lgs n. 163/03;
 - e) agli incarichi conferiti nell'ambito dell'informativa e convegnistica di carattere istituzionale e per la formazione delle risorse umane, qualora trattasi di prestazione di servizio da affidarsi secondo il D.Lgs n. 163/06;
 - f) agli incarichi per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni od elaborazioni, per cui trova applicazione l'art. 57 del D.Lgs. 163/06;
 - g) agli incarichi da conferire con estrema urgenza , risultante da eventi imprevedibili per l'Ente committente, per cui trova applicazione l'art. 57 del D.Lgs. 163/06;
 - h) ad ogni altro incarico che per la natura stessa della prestazione sia da considerare appalto di servizi.

Art. 2

Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 1 vengono conferiti dai Responsabili di Settore interessati.

Art. 3

Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite all'Ente committente dall'ordinamento e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati nel predetto ambito di competenze;
 - b) deve essere stata accertata ed attestata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione nel suo complesso;
 - c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- a) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi vengono conferiti a soggetti muniti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea specialistica o titolo equivalente).

Art. 4 Incompatibilità

1. Gli incarichi non possono essere affidati :
 - a) a soggetti in conflitto di interesse con l'Amministrazione;
 - b) a parenti ed affini entro il quarto grado del responsabile preposto al conferimento dell'incarico, nonché del Sindaco e degli assessori.

Art. 5 Programmazione dei fabbisogni

1. I progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare gli incarichi di collaborazione esterna, di cui all'articolo 1, sono di regola individuati annualmente, in sede di predisposizione degli obiettivi gestionali all'interno del Piano Esecutivo di Gestione.
2. Gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, come definiti all'art. 1, c. 2 dovranno essere inseriti in un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, oppure essere inseriti nella Relazione previsionale e programmatica in allegato al bilancio annuale e pluriennale.

Art. 6 Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative

1. per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'art.1 si applicheranno le procedure negoziate previste dal presente articolo e dal successivo, ispirate ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'art.1 sono conferiti attraverso procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
3. A tal fine, il Responsabile interessato all'incarico di collaborazione provvede alla predisposizione di un "avviso dell'esigenza di acquisizione prestazioni professionali", avente natura paraconcorsuale, da pubblicare sia all'Albo Comunale che sul sito *internet* del Comune, di norma per dieci giorni consecutivi, salvo che per particolari ragioni di urgenza detto termine non venga ridotto a cinque giorni.
4. Il bando di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;

- b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curriculum vitae*; detto termine è di norma non inferiore a dieci giorni, salvo che, per particolari e motivate ragioni di urgenza, venga fissato un termine non inferiore a cinque giorni;
 - i criteri di valutazione delle domande di partecipazione, che dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione, sempre nell'ambito di specifica specializzazione universitaria.
 - d) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.
5. In alternativa alla procedura di cui ai commi 2 e 3, l'incarico di collaborazione può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata inviando una lettera d'invito contenente tutti gli elementi di cui al comma precedente ad un numero di soggetti non inferiore a cinque, accreditati secondo le liste di cui al successivo art. 9.

Art. 7

Valutazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono esaminate dal Responsabile di Settore il quale elabora un giudizio sintetico per ciascun *curriculum*, sulla cui base viene predisposta la relativa graduatoria.
2. Laddove ritenuto necessario al fine di meglio definire le competenze dei partecipanti, i candidati valutati idonei potranno essere chiamati ad un successivo colloquio, al cui termine viene predisposta la graduatoria finale di merito.
3. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili entro un periodo massimo di due anni.

Art. 8

Determinazione di affidamento e disciplinare d'incarico

1. I rapporti di collaborazione esterna di cui all'articolo 1 sono affidati con determinazione del Responsabile di Settore o di un suo delegato nella quale sono specificati:
 - a) il possesso dei requisiti richiesti;
 - b) la motivazione della scelta del contraente;
 - c) i dati anagrafici/identificativi e fiscali del contraente;
 - d) l'oggetto, le modalità, il termine di espletamento dell'incarico e le modalità di presentazione dell'attività svolta;
 - e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa, con l'indicazione delle modalità di pagamento;
 - f) se necessario all'incarico, la facoltà di accesso agli uffici comunali per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, banche dati e risorse informatiche dell'Amministrazione, con l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'Amministrazione e l'impegno a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - g) altri elementi ritenuti necessari, come la clausola per eventuali inadempimenti e ritardi nella presentazione, la facoltà di recesso per l'Amministrazione;
 - h) Eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione;
2. Con la determinazione di affidamento viene approvato il disciplinare di incarico da stipularsi in forma scritta e che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) durata della collaborazione;
 - b) luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - c) oggetto della prestazione;
 - d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;

- e) compenso della collaborazione.
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.
 4. I contratti relativi a rapporti di **consulenza** sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso previsto, sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante.
 5. i compensi erogati per **collaborazioni esterne** devono essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione. A tal fine il responsabile che procede alla liquidazione, entro il mese successivo all'erogazione del saldo, deve provvedere alla pubblicazione del relativo provvedimento completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile interessato.

Art. 9

Liste di accreditamento di esperti

1. Il Comune può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Il Comune può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Le liste di accreditamento saranno predisposte seguendo le procedure selettive disciplinate dall'art. 6, commi da 2 a 4.

Art. 10

Limiti di spesa

1. I limiti di importo entro cui ogni singolo incarico di collaborazione può essere conferito sono fissati in € 90.000,00; il limite massimo complessivo annuo di tutti gli incarichi non potrà essere superiore al 2% dell'importo del titolo I della spesa dell'esercizio di competenza.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Comune, tramite il responsabile di settore interessato, verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso risulta correlata a varie fasi di sviluppo.
2. La verifica del buon esito dell'incarico avviene mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti.

La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma T.U. 18.8.2000 n. 267.



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.30 DELL'ANNO 05-03-08

**OGGETTO: DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE ESTERNA - INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

PARERI

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

Li 05-03-08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ALBAN MARZIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il VICE SINDACO
F.to BELLUCO BRUNO

Il Segretario Generale
F.to SACCO-STEVELLA PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(artt. 124 e 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. N. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10-03-08.

Contestualmente all'affissione la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

Selvazzano Dentro, li 10-03-08

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente viene trasmessa in copia al Prefetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 21-03-2008

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, è stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri presentata in data _____ prot. n. _____ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che:

- il Difensore civico con nota prot. n. _____ in data _____ non ha riscontrato vizi di legittimità della deliberazione, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____*
- il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _____ in data _____ di aver riscontrato vizi di legittimità e pertanto:*
 - la deliberazione è stata modificata in data _____ secondo le indicazioni del Difensore civico, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____*
 - la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _____, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____*

Selvazzano Dentro, li 02-04-2008

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente copia è conforme all'originale

Selvazzano Dentro, li _____